

Asdi

Il **Decreto Legislativo n. 22/2015** ha introdotto, in **via sperimentale** per il biennio 2015-2016, l'**assegno di disoccupazione** (ASDI), complementare alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI).

L'ASDI è destinato ai soggetti in condizioni economiche di bisogno che non siano riusciti a trovare una nuova occupazione durante il periodo di fruizione della NASPI. Lo stato di disoccupazione deve quindi essere posseduto al momento della richiesta. È inoltre necessario che i beneficiari abbiano già fruito della NASPI, per l'intera durata massima, entro il 31 dicembre 2015.

Il Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015 ha poi specificato come la **condizione economica** di bisogno sia identificata con un'attestazione ISEE pari o inferiore a 5.000 euro.

Lo stesso Decreto ha individuato un requisito ulteriore, necessario per accedere al beneficio:

- avere un componente minore del proprio nucleo familiare;
- *oppure* un'età pari o superiore ai 55 anni, ma non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Elemento indispensabile per poter accedere all'ASDI è il **Patto di Servizio Personalizzato** sottoscritto presso il CPI competente. Il Decreto Interministeriale 29 ottobre 2015 ha indicato come **CPI competente** quello nel cui ambito territoriale si è stabilita la **residenza**.

L'assegno ha una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell'ultimo importo percepito ai fini della NASPI. Non sarà possibile richiedere l'ASDI qualora se ne sia usufruito per un periodo pari o superiore ai sei mesi nei 12 mesi antecedenti al periodo di fruizione della NASPI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente. L'INPS si occupa del riconoscimento e dell'erogazione dell'ASDI. Le indicazioni operative per accedere all'ammortizzatore sono descritte nella Circolare INPS n. 47/2016.